



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 8 aprile 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **OTTAVIANI UMBERTO**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per non aver corrisposto, entro il 18 marzo 2019, gli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- La Società **A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l.**:
 - per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.;
 - per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 18 marzo 2019, gli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.